



Città di Pescara

Area Programmazione e Innovazione Settore Sviluppo Socioeconomico Servizio Ecologia-Energia



Regolamento Comunale

in materia di Inquinamento Acustico

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81 del 21 maggio 2007 Pubblicato l'1 giugno 2007 - Vigente dal 27 giugno 2007

IL SINDACO: dott. Luciano D'Alfonso

L'Assessore all'Ambiente: dott. Camillo D'Angelo

Direttore Area Programmazione e Innovazione: arch. Sabatino Di Giovanni

Dirigente Settore Sviluppo Socioeconomico: dott.ssa Floriana D'Intino

Il Responsabile del Servizio Ecologia - Energia: arch. Bernardo Appignani

Il fisico consulente, Tecnico Competente in Acustica: dott. Andrea Oliva





Medaglia d'oro al merito civile

AREA PROGRAMMAZIONE E INNOVAZIONE

SETTORE SVILUPPO SOCIOECONOMICO Servizio Ecologia-Energia

Regolamento comunale in materia di inquinamento acustico

(Legge 26 ottobre 1995 n° 447)

Pescara, 21 maggio 2007

Il Tecnico Competente dott. Andrea Oliva

Il Responsabile del Servizio Ecologia-Energia arch. Bernardo Appignani

La Dirigente del Settore Sviluppo Socioeconomico dott.ssa Floriana D'Intino TITOLO I 1

PARTE GENERALE

Articolo 1 - Campo di applicazione
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Esclusioni
TITOLO II 3
ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO, MOBILI, OVVERO STAGIONALI
Capo I - Attività stagionali
Articolo 4 – Campo di applicazione
Articolo 5 - Impianti elettroacustici
Capitolo I - Obblighi a carico delle attività servite da impianti elettroacustici fissi
Articolo 6 -Documentazione per la presentazione di istanza di nullaosta preventivo di impatto acustico
Articolo 7 -Documentazione per la garanzia d'esercizio
Capitolo II - Obblighi a carico delle attività servite da impianti elettroacustici mobili
Articolo 8-Documentazione per la richiesta di autorizzazione
Articolo 9-Prescrizioni per la garanzia d'esercizio
Capitolo III - Limiti del livello di pressione sonora
Sezione I-Attività servite da impianti elettroacustici fissi
Articolo 10 -Valori di emissione
Articolo 11 -Valori di immissione
Sezione II-Attività servite da impianti elettroacustici mobili
Articolo 12 -Limiti in deroga
Articolo 13 - Valori di emissione

Dott. Andrea Oliva-Servizio Ecologia

Articolo 14 - Valori di immissione
Sezione III-Ricettori sensibili
Articolo 15 -Limiti di pressione sonora
Capitolo IV Limiti di orario
Articolo 16 -Attività servite da impianti elettroacustici fissi
Articolo 17-Attività servite da impianti elettroacustici mobili
Capitolo V Istruttorie e controlli
Articolo 18 -Istruttorie
Articolo 19 -Margini di discrezionalità del Tecnico Competente
Articolo 20 -Controlli
Capitolo VI Disposizioni transitorie
Articolo 21 - Disposizioni transitorie
Capo II – Attività temporanee e mobili; iniziative di pubblico richiamo9
Articolo 22 - Campo di applicazione
Articolo 23 - Aree adibite all'esercizio di attività temporanee o mobili
Articolo 24 – Adempimenti previsti per le attività temporanee o mobili
Articolo 25 -Controlli
Capo III – Cantieri
Articolo 26 - Campo di applicazione
Articolo 27– Esclusioni
Sezione I Adempimenti
Articolo 28 - Attività edilizia libera
Articolo 20 - Altro attività cantiaristicha

Sezione II Istruttorie, limiti di orario, controlli
Articolo 30 -Istruttorie
Articolo 31-Limiti di orario
Articolo 32 -Organi ispettivi
Capo IV - Sorgenti mobili
Articolo 33– Campo di applicazione
Articolo 34– Adempimenti relativi all'impiego delle sorgenti mobili
Articolo 35– Limiti di orario
Articolo 36– Controlli
TITOLO III 14
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO
PER LE SORGENTI FISSE
Capo I - Impianto della documentazione di impatto acustico
Capo I - Impianto della documentazione di impatto acustico
Articolo 37– Campo di applicazione
Articolo 37– Campo di applicazione Articolo 38– Documentazione di impatto acustico Capo II - Attività produttive, sportive, ricreative
Articolo 37– Campo di applicazione Articolo 38– Documentazione di impatto acustico Capo II - Attività produttive, sportive, ricreative e commerciali polifunzionali.
Articolo 37– Campo di applicazione Articolo 38– Documentazione di impatto acustico Capo II - Attività produttive, sportive, ricreative e commerciali polifunzionali
Articolo 37– Campo di applicazione Articolo 38– Documentazione di impatto acustico Capo II - Attività produttive, sportive, ricreative e commerciali polifunzionali
Articolo 37– Campo di applicazione Articolo 38– Documentazione di impatto acustico Capo II - Attività produttive, sportive, ricreative e commerciali polifunzionali

TITOLO I

PARTE GENERALE

Articolo 1 - Campo di applicazione

In attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, il presente Regolamento recepisce la normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico. Ricadono, in particolare, nelle specifiche di questo regolamento:

- a) attività a carattere temporaneo o mobile;
- b) attività produttive, sportive, ricreative e commerciali polifunzionali, o, comunque, attività che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora.

Il testo stabilisce i criteri per la redazione e le modalità di tenuta della documentazione concernente gli adempimenti amministrativi e le collegate prescrizioni tecniche, relativamente all'esercizio delle attività suddette, estendendo il merito di tali adempimenti all'intero corpo delle sorgenti fisse, in ordine alle esigenze di tutela dell'ambiente e della popolazione dai rischi derivanti dall'esposizione al rumore.

Articolo 2- Definizioni

Per le definizioni che non siano espressamente richiamate o, comunque, formulate in questo articolo, fa fede il corpo delle pertinenti normative nazionali.

- a. Alterazione: modifica, anche transitoria, delle condizioni di *clima acustico* tale da produrre *detrimento sanitario*.
- b. Ambiente abitativo: così come definito nella 447/95.
- c. Antropico: legato agli individui della popolazione in genere ed alle loro consuetudini.
- d. Attività mobili: attività a carattere itinerante, la cui durata è limitata nel tempo, che possono essere causa di inquinamento acustico.
- e. Attività stagionali: *attività temporanee*, esercitate dagli stabilimenti balneari, che comprendono iniziative di pubblico richiamo della durata complessiva pari a non oltre centocinquanta giorni.
- f. Attività temporanee: attività stanziali, la cui durata è limitata nel tempo, che possono essere causa di inquinamento acustico.
- g. Cantieri: così come definiti nel D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494.

2

- h. Clima acustico: livello di rumore caratteristico di una determinata *classe di destinazione* d'uso del territorio; ovvero, in aree acusticamente non ancora sanate, livello equivalente di pressione sonora ponderato A valutato, per ogni ora, sull'intera fascia caratteristica di ciascun *periodo*, ed inteso a descrivere gli effetti del concorso di sorgenti insistenti su zone *limitrofe* ad una determinata area di interesse.
- i. Danno: effetto di un'*alterazione* tale da provocare detrimento sanitario, specie in relazione al *disturbo* del ciclo del sonno.
- j. Detrimento sanitario: stima del rischio di riduzione della qualità della vita a seguito di esposizione a livelli di pressione sonora pari a quelli individuati in termini dei *valori di attenzione*.
- k. Disturbo: effetto di un'*alterazione* che può provocare *detrimento sanitario*, secondo i dati in letteratura.
- 1. Fastidio (equivalentemente: effetto indesiderato): così come definito dal D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 194.
- m. Giustificazione: principio della dottrina, nella giurisprudenza delle norme tecniche, che motiva l'adozione di misure di intervento, sulla base dei vantaggi economici, sociali, o di natura affine, che da esse possono derivare, rispetto al relativo *detrimento sanitario* a carico della *cittadinanza*.
- n. Impatto acustico: entità dell'azione inquinante, rappresentata tramite la stima del livello di rumore immesso, in ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, da una o più sorgenti sonore.
- o. Impianti a ciclo produttivo continuo: così come definiti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 dicembre 1996.
- p. Impianti elettroacustici: i dispositivi per amplificazione e diffusione sonora, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215.
- q. Impianti tecnologici: ai fini dell'applicazione delle pertinenti disposizioni contenute nel presente regolamento, i servizi a funzionamento continuo, ovvero discontinuo, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.
- r. Inquinamento acustico (equivalentemente; rumore): qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente o dell'arredo urbano.
- s. Limitrofo: ad una distanza dalla quale la sorgente inquinante sia percettibile e conservi intensità tale da arrecare *fastidio*.
- t. Periodo: parametro che colloca il fenomeno acustico nell'arco delle ventiquattro ore, secondo quanto espresso dal DPCM 1 marzo 1991, Allegato A, punto 11.
- u. Prossimità: condizione che definisce e qualifica, per gli scopi dell'attività di controllo, il concetto di distanza relativa tra una o più *sorgenti specifiche* ed i microfoni degli strumenti di misura.
- v. Pubblico (equiv.: popolazione, ovvero cittadinanza, ovvero cittadini): così come definito dal D. Lgs. 19 agosto 2005 n. 194.

- w. Ricettore: come definito all'art.1, lettera e) del Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998 n. 459.
- x. Ricettori sensibili le tipologie di insediamento riferibili a quelle di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, allegato B, tabella 1, classe I; equivalentemente, quelle di cui all'articolo 8, comma 3, lettere a, b, c, d della legge 26 ottobre 1995 n. 447.
- y. Sorgenti sonore fisse: come definite nella legge 26 ottobre 1995 n. 447.
- z. Sorgenti sonore mobili: come definite nella legge 26 ottobre 1995 n. 447.
- aa. Sorgente specifica: come definita nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, Allegato A.
- bb. Valori di attenzione: come definiti nella 447/95.
- cc. Valori limite di emissione: come definiti nella legge 26 ottobre 1995 n. 447.
- dd. Valori limite di immissione: come definiti nella legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Articolo 3 - Esclusioni

E' esclusa dal campo di applicazione del presente Regolamento, salvo ove diversamente indicato e circostanziato, la disciplina dell'inquinamento acustico originato dal traffico ferroviario, da quello veicolare in genere e dai servizi pubblici di trasporto in particolare, oltre che dal traffico aeroportuale, per il quale sono stati emanati appositi decreti.

TITOLO II

ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO, MOBILI, OVVERO STAGIONALI

Capo I - Attività stagionali

Articolo 4 - Campo di applicazione

Rientrano nella disciplina del presente capo, programmi di intrattenimento ed iniziative di pubblico richiamo, se riferibili agli esercizi degli stabilimenti balneari, ai sensi delle pertinenti definizioni, che prevedano l'impiego di impianti elettroacustici di diffusione sonora.

Articolo 5 - Impianti elettroacustici

Per gli scopi del presente capo, gli impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, operanti presso le strutture di cui al precedente articolo, sono distinti in fissi e mobili.

- a) Sono intesi quali *fissi*:
- gli impianti collocati, in permanenza, nella struttura presso la quale sono messi in esercizio, per un periodo massimo dell'ordine dei limiti inerenti il carattere stagionale dell'attività;
- gli impianti medesimi, in eccezione a quanto sopra, se, comunque, di proprietà dei soggetti conduttori.
- b) Sono intesi quali *mobili* gli impianti elettroacustici le cui caratteristiche non rientrano in quelle definite nella voce precedente.

Capitolo I - Obblighi a carico delle attività servite da impianti elettroacustici fissi

Articolo 6 -Documentazione per la presentazione di istanza di nullaosta preventivo di impatto acustico

- 1. I soggetti conduttori delle concessioni per stabilimenti balneari serviti da impianti elettroacustici fissi, che intendano dare corso alle attività disciplinate nel presente capo, hanno l'obbligo di avanzare istanza di nullaosta preventivo di impatto acustico. A tal fine, i soggetti medesimi dovranno predisporre, prima dell'inizio dell'attività in parola, una documentazione, redatta, per la parte di pertinenza, da Tecnico Competente, comprendente:
 - a) dichiarazione del titolare, sotto propria, personale responsabilità, ai sensi del D. P. R. 28/12/00 n. 445, contenente una dettagliata descrizione in ordine alla natura ed al carattere dell'attività di intrattenimento;
 - b) una valutazione previsionale di impatto acustico, così articolata:
 - elenco delle sorgenti completo dei rispettivi valori di emissione, secondo le relative norme di omologazione e certificazione, ovvero dei medesimi valori ricavabili sulla base dei dati in letteratura:
 - stima dell'impatto acustico in ordine alle risultanze di cui al precedente punto, contenente gli opportuni indirizzi volti ad assicurare la riduzione dell'impatto ambientale riferibile alle condizioni di impiego delle sorgenti in oggetto.
- 2. La documentazione, di cui alle lettere precedenti dovrà essere inviata, unitamente al suddetto atto di istanza, al Servizio Ecologia-Energia del Comune, afferente al Settore Sviluppo Socioeconomico, che effettua le necessarie valutazioni, in merito alle specifiche inerenti la tutela dall'inquinamento acustico. In caso di esito positivo, in ordine alle risultanze di specie, il Servizio rilascia il richiesto nullaosta preventivo di impatto acustico.

Articolo 7 - Documentazione per la garanzia d'esercizio

I soggetti conduttori delle concessioni per stabilimenti balneari che abbiano ottenuto il nullaosta del Servizio Ecologia devono predisporre, entro i trenta giorni successivi alla data di rilascio dello stesso, una documentazione, redatta da Tecnico Competente, comprendente:

- a) le specifiche di cui agli artt. 4 e 5 del DPCM 16 aprile 1999 n. 215, redatte in ossequio alle collegate procedure, secondo quanto richiamato nel testo dei medesimi, nonché negli inerenti allegati tecnici.
 - Per quanto di pertinenza, il disposto dei due articoli in parola deve intendersi esteso anche alle prescrizioni di cui alla successiva lettera b);
- b) relazione tecnica, con l'indicazione dettagliata delle soluzioni adottate per garantire il rispetto dei limiti di cui agli articoli 10 e 11, redatta anche secondo le linee definite all'Allegato D del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 marzo 1998, e completa degli eventuali incartamenti in ordine ai progetti per l'installazione di barriere acustiche mobili.

Il nullaosta dovrà essere esposto in modo tale da essere chiaramente visibile al pubblico. L'incartamento prodotto in ottemperanza a quanto prescritto ai precedenti punti a) e b) dovrà essere custodito presso la struttura, ed esibito, dietro richiesta, ai competenti organi di controllo.

La documentazione relativa alle sorgenti in uso vincola strettamente al loro impiego esclusivo. La violazione del precedente disposto, nella misura dell'utilizzo di sorgenti diverse da quelle di proprietà del titolare della concessione, alle cui specifiche inerisce la documentazione in parola, comporta l'immediata sospensione dell'attività di intrattenimento.

Capitolo II - Obblighi a carico delle attività servite da impianti elettroacustici mobili

Articolo 8 - Documentazione per la richiesta di autorizzazione

I soggetti conduttori delle concessioni per stabilimenti balneari serviti da impianti elettroacustici mobili, che intendano dare corso alle attività disciplinate nel presente capo, hanno l'obbligo di inoltrare richiesta di autorizzazione. A tal fine, i soggetti medesimi dovranno predisporre, entro i quindici giorni successivi alla data di emissione del presente provvedimento, una documentazione, redatta, per la parte di pertinenza, da Tecnico Competente, comprendente:

- dichiarazione dei gestori, sotto propria, personale responsabilità, ai sensi del D. P. R. 28/12/00 n. 445, contenente una dettagliata descrizione in ordine alla natura ed al carattere dell'attività di intrattenimento;
- valutazione previsionale di impatto acustico redatta, da Tecnico Competente, sulla base
 degli elementi desumibili dalla dichiarazione di cui al precedente punto, tenendo conto dei
 dati in letteratura relativi ai requisiti ed alle caratteristiche degli impianti elettroacustici di
 amplificazione e di diffusione sonora, delle norme tecniche di omologazione e certificazione
 e contenente gli opportuni indirizzi volti ad assicurare la riduzione dell'impatto ambientale
 riferibile alle condizioni di impiego delle sorgenti in oggetto.

La documentazione di cui ai precedenti punti dovrà essere inviata, unitamente all'atto di istanza, al Servizio Ecologia-Energia del Comune, afferente al Settore Sviluppo Socioeconomico, che

effettua le necessarie valutazioni, in merito alle specifiche inerenti la tutela dall'inquinamento acustico. In caso di esito positivo, in ordine alle risultanze del caso, il Servizio rilascia la richiesta autorizzazione.

Articolo 9 - Prescrizioni per la garanzia d'esercizio

I soggetti conduttori delle concessioni per stabilimenti balneari serviti da impianti elettroacustici mobili, che abbiano ottenuto l'autorizzazione del Servizio Ecologia, devono:

- entro le quarantotto ore precedenti l'inizio dell'attività di intrattenimento, effettuare tempestiva comunicazione al Servizio in parola e agli organi di controllo, di cui al presente provvedimento, in merito al carattere ed alla natura dell'attività medesima;
- acquisire una perizia, a firma di Tecnico Competente, in ordine ai requisiti degli impianti
 elettroacustici destinati ad entrare in servizio presso la sede dell'esercizio in argomento,
 recante le opportune prescrizioni volte ad assicurare la riduzione dell'impatto ambientale
 riferibile alle condizioni di impiego delle sorgenti in oggetto. La perizia tecnica deve
 intendersi essenziale anche ai fini dell'eventuale applicazione di dispositivi, a garanzia del
 rispetto degli assegnati limiti in deroga, di cui al presente capo.

Tale documento dovrà essere custodito, unitamente a copia protocollata della comunicazione di cui al punto precedente, presso la struttura, ed esibita, dietro richiesta, ai summenzionati organi di controllo.

L'autorizzazione dovrà essere esposta in modo tale da essere chiaramente visibile al pubblico.

Capitolo III - Limiti del livello di pressione sonora

Sezione I- Attività servite da impianti elettroacustici fissi

Articolo 10 - Valori di emissione

Per ciascun Tempo di Riferimento sono assegnati i seguenti valori di pressione sonora ponderata A:

- 1. il limite in modalità slow L_{ASmax} è stabilito in 102 dB(A);
- 2. il livello equivalente di pressione sonora L_{Aeq} è fissato in 95 dB(A).

Articolo 11 - Valori di immissione

Per ciascun Tempo di Riferimento vale quanto di seguito disposto:

1. vigono i limiti assoluti relativi alla Classe di Destinazione d'Uso di riferimento, ovvero, in transitorio, i valori di pressione sonora assegnati alla corrispondente Zona Territoriale Omogenea, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991;

2. vige, inoltre, il dettato dell'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997 relativamente all'applicazione del criterio differenziale.

Sezione II- Attività servite da impianti elettroacustici mobili

Articolo 12 - Limiti in deroga

- 1. Le attività oggetto di questa sezione sono autorizzate in deroga ai limiti di cui al disposto del presente capo.
- 2. I limiti in deroga sono espressi come stabilito agli articoli 13 e 14.

Articolo 13 - Valori di emissione

- 1. I limiti diurno e notturno, in termini del livello equivalente di pressione sonora ponderata A (L_{Aeq}), sono rispettivamente identificati con quelli relativi alla Classe VI di Destinazione d'Uso del Territorio, di cui alla "Tabella 2" dell'Allegato B del D.P.C.M. 1 marzo 1991.
- 2. I limiti diurno e notturno del livello di pressione sonora in modalità slow (L_{ASmax}) si ottengono aumentando quelli stabiliti al precedente punto di una quota pari a sette decibel.

Articolo 14 - Valori di immissione

Per ciascun Tempo di Riferimento vale quanto disposto all'articolo 11 del presente testo.

Sezione III- Ricettori sensibili

Articolo 15 - Limiti di pressione sonora

Nel caso in cui l'attività di intrattenimento interessi aree prossime a ricettori sensibili, vige quanto previsto agli articoli 13 e 14.

Capitolo IV Limiti di orario

Articolo 16 - Attività servite da impianti elettroacustici fissi

Sotto l'espressa condizione che siano rispettati i pertinenti limiti di cui alle voci precedenti, all'avvenuta conclusione delle istruttorie di merito, è consentito il protrarsi delle attività di intrattenimento delle quali trattasi, durante il periodo notturno. La disciplina degli orari di esercizio è rinviata al dettato di provvedimenti sindacali dedicati.

E' fatto, comunque, obbligo di sospendere le emissioni sonore prodotte dagli impianti elettroacustici per la diffusione di messaggi pubblicitari, dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

Articolo 17 - Attività servite da impianti elettroacustici mobili

Sotto l'espressa condizione che siano rispettati i pertinenti limiti di cui alle voci precedenti, all'avvenuta conclusione delle istruttorie di merito, è consentito il protrarsi delle attività di intrattenimento delle quali trattasi, durante il periodo notturno. La disciplina degli orari di esercizio è rinviata al dettato di provvedimenti sindacali dedicati.

E' fatto, comunque, obbligo di sospendere le emissioni sonore prodotte dagli impianti elettroacustici per la diffusione di messaggi pubblicitari, dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

Capitolo V Istruttorie e controlli

Articolo 18 - Istruttorie

- 1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il termine massimo per la conclusione dei singoli procedimenti di competenza del Servizio Ecologia, ai fini del rilascio del previsto nullaosta preventivo di impatto acustico, ovvero della prevista autorizzazione, è fissato in trenta giorni, a decorrere dalla data di ricevimento delle collegate istanze.
 - Tale termine si intende sospeso, qualora risulti necessaria una integrazione della documentazione agli atti. Il residuo del periodo in parola decorrerà dalla data di acquisizione degli incartamenti di merito.
- 2. La validità delle autorizzazioni ovvero dei nullaosta preventivi, relativi alle attività disciplinate dal presente provvedimento, cessa, comunque, decorsi centocinquanta giorni dalla data del loro rilascio. La decadenza degli atti in parola comporta quella della documentazione successivamente prevista, di cui, rispettivamente, ai collegati articoli 7 e 9 del presente testo.

Articolo 19 - Margini di discrezionalità del Tecnico Competente

Fermi restando gli obblighi stabiliti nei capitoli I e II del presente capo, al Tecnico Competente, perito di parte su nomina dei conduttori delle attività delle quali trattasi, è riconosciuto un pertinente margine di discrezionalità a misura di opportuni interventi, proporzionati alla natura delle attività esercite, fatti salvi i requisiti all'origine, caratteristici dei locali destinati all'uso di specie. Ciò, espressamente, allo scopo di assicurare, in particolare, il rispetto dei limiti relativi ai valori di immissione di cui al presente capo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215.

Articolo 20 - Controlli

- 1. I Tecnici Competenti del Servizio Ecologia e gli agenti del Comando di Polizia Municipale sono incaricati dei controlli, in ordine a quanto disposto nel presente capo, secondo le rispettive competenze, ai sensi delle vigenti leggi.
- 2. Le procedure di controllo fonometrico, relativamente alla stima dei livelli di emissione, devono intendersi assolte correttamente se eseguite con le modalità di cui all'Allegato A del DPCM 16 aprile 1999 n. 215, anche in relazione al concetto di prossimità di cui alla pertinente definizione enunciata, nel presente testo, all'articolo 2, lettera u.

3. Per la stima dei livelli di immissione fa fede il pertinente disposto di cui all'allegato B del DMA 16 marzo 1998.

Capitolo VI Disposizioni transitorie

Articolo 21 - Disposizioni transitorie

Nel transitorio previsto per consentire l'osservanza degli adempimenti a carico degli esercizi serviti da impianti elettroacustici, secondo la disciplina del presente capo, tenendo anche conto dei tempi per le necessarie istruttorie di pertinenza del competente ufficio tecnico, qualora, alla data di emissione di questo testo, la stagione balneare abbia avuto inizio, in merito ai valori di emissione di pressione sonora ed ai collegati limiti di orario, vige il disposto che disciplina l'impiego degli impianti mobili. Devono intendersi comunque in vigore i limiti relativi ai valori di immissione.

Capo II – Attività temporanee e mobili; iniziative di pubblico richiamo

Articolo 22 - Campo di applicazione

- 1. Il disposto del presente capo interessa le attività all'aperto quali concerti, manifestazioni in genere, feste popolari, luna park ed assimilabili, a carattere non stagionale, in attesa della normativa regionale prevista ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447.
- 2. E' fatta, altresì, oggetto del medesimo capo, la materia concernente la disciplina delle singole attività a carattere commerciale di natura prettamente itinerante, se esercite al di fuori dei contesti di cui al comma 1.

Articolo 23-Aree adibite all'esercizio di attività temporanee o mobili

- 1. In attesa dei criteri di competenza della Regione secondo il dettato del richiamato art. 4, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447, con apposito atto, la Giunta Comunale individua le aree da destinare alle attività disciplinate dal presente capo.
- 2. Le aree di cui al comma 1 sono scelte opportunamente con l'intento di garantire, a livello dei ricettori, il rispetto del criterio differenziale di cui all'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997. Il riscontro oggettivo, in ordine ai termini dell'idoneità specifica di tali aree, è espresso sulla base delle acquisizioni concernenti l'ambiente limitrofo.

Articolo 24- Adempimenti previsti per le attività temporanee o mobili

- 1. Le attività temporanee di cui al presente capo sono soggette ad autorizzazione del Sindaco, secondo il dettato dell'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 1 marzo 1991, ai sensi delle specifiche di cui al successivo comma 2.
- 2. Coloro che intendessero muovere pertinente istanza sono tenuti ad effettuare tempestiva richiesta al Sindaco, pena il conseguente motivato diniego. La richiesta dovrà contenere informazioni dettagliate in ordine alla natura ed al carattere dell'attività alla quale si intende

dare corso.

- 3. Il Sindaco concede l'autorizzazione, anche in deroga ai vigenti limiti di legge, così come previsto dal citato DPCM 1 marzo 1991, art. 1, comma 4.
- 4. Ai sensi del già richiamato art.1 comma 4 del DPCM 1/3/91, in seno all'autorizzazione sono stabilite le opportune prescrizioni per contenere l'inquinamento acustico, sentiti i Tecnici Competenti del Servizio Ecologia e la AUSL.
- 5. Copia dell'autorizzazione in deroga deve essere custodita presso la struttura temporaneamente in attività, sotto la responsabilità del Legale Rappresentante della società proponente la pertinente istanza, ovvero di figura equivalente, ed esibita, dietro richiesta, alle autorità di controllo.
- 6. Nell'eccezione prevista dall'articolo 22, comma 2, relativamente ai livelli di emissione caratteristici delle sorgenti in uso presso le attività in parola, fanno fede le prescrizioni di cui alle norme di certificazione e omologazione.

Articolo 25 - Controlli

Vale il disposto del precedente articolo 20, in relazione a quanto previsto all'Allegato A, lettere b) e c), del DPCM 16 aprile 1999 n. 215, ove deve intendersi "suolo" in luogo di "pavimento".

Capo III – Cantieri

Articolo 26- Campo di applicazione

E' materia del presente capo l'attività connessa con i cantieri, ai sensi della relativa definizione, inclusa quella concernente la realizzazione degli insediamenti di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b), c), d), e) ed f) e comma 3 della legge 26 ottobre 1995 n. 447. La disciplina degli adempimenti in materia di tutela dall'inquinamento acustico, relativi alle strutture di cui alle lettere c), d), e) ed f) del richiamato art. 8, comma 2, della citata legge quadro, è completata, per quanto di pertinenza, ai successivi titoli III e IV.

Articolo 27– Esclusioni

Sono escluse dalla disciplina del presente capo le attività di cantiere che presiedono alla realizzazione di opere pubbliche giustificate da ragioni di accertata urgenza in ordine all'incolumità o, comunque, alla tutela del diritto alla salute dei cittadini. Dette attività, in ossequio ai richiamati presupposti, possono essere, eventualmente, disciplinate attraverso indirizzi vincolati all'emanazione di atto dirigenziale, da parte dei Settori competenti ai sensi delle pertinenti delibere di Giunta.

Sezione I Adempimenti

Articolo 28– Attività edilizia libera

- 1. Nei casi in cui, ai sensi del disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, sia prevista attività edilizia libera, nell'ambito delle collegate procedure, per gli scopi del presente Regolamento, i soggetti titolari dei progetti o delle opere sono tenuti a presentare, al Servizio Ecologia del Comune, richiesta di autorizzazione in deroga ai pertinenti limiti di legge, come previsto dall'articolo 1, comma 4 del DPCM 1 marzo 1991.
- 2. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere accompagnata dall'elenco delle sorgenti delle quali si prevede l'impiego nel corso dell'attività di specie.
- 3. L'elenco in parola dovrà essere corredato di quanto necessario ad offrire riscontro adeguato della rispondenza delle sorgenti stesse ai requisiti espressi in termini dei valori massimi di emissione rispettivi di ciascuna di esse, secondo le relative norme di omologazione e certificazione, ai sensi del Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
- 4. Secondo il dettato dell'articolo 1, comma 4 del DPCM 1 marzo 1991, in seno all'autorizzazione sono stabilite le opportune prescrizioni per contenere l'inquinamento acustico, sentiti i Tecnici Competenti del Servizio Ecologia e la AUSL.

Articolo 29- Altre attività cantieristiche

- 1. Nell'ambito degli adempimenti ai quali risultano subordinati gli interventi diversi dall'attività edilizia libera, secondo il disposto del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, e per gli esclusivi meriti attinenti gli scopi del presente testo, si intende onere del committente, ovvero del responsabile dei lavori, provvedere affinché venga redatta, a firma di Tecnico Competente, una valutazione previsionale di impatto acustico, comprendente l'elenco delle sorgenti delle quali è contemplato l'impiego nel corso dell'attività di specie, e contenente gli opportuni indirizzi volti ad assicurare la riduzione dell'impatto ambientale in questione riferibile alle condizioni di utilizzo delle stesse.
- 2. L'elenco in parola dovrà essere corredato di quanto necessario ad offrire riscontro adeguato della rispondenza delle sorgenti stesse ai requisiti espressi in termini dei valori massimi di emissione rispettivi di ciascuna di esse, secondo le relative norme di omologazione e certificazione, ai sensi del Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
- 3. Ove l'assolvimento degli adempimenti di specie presieda alla realizzazione di edifici, ovvero alla modifica di loro componenti, ovvero degli annessi impianti tecnologici, ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, si intende ulteriore onere del committente, ovvero del responsabile dei lavori, provvedere affinché venga redatta, a firma di Tecnico Competente, una valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici, secondo il dettato del citato Decreto.
- 4. In relazione all'acquisizione del certificato di agibilità degli edifici, per gli scopi del presente testo, la valutazione di cui al precedente comma deve essere accompagnata alla documentazione prevista nell'ambito delle procedure stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 e redatta in conformità alle prescrizioni ed ai criteri fissati nel contesto di tali procedure.
 - In particolare, la valutazione di che trattasi è definita sulla base dei certificati rilasciati da

laboratori accreditati, ai sensi del disposto medesimo, in relazione alla stima dei requisiti acustici passivi dei materiali impiegati.

- 5. In aree interessate dalla realizzazione delle tipologie di insediamenti di cui all'art. 8, comma 3 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, i medesimi soggetti, dei quali dicesi al precedente comma, devono provvedere affinché venga redatta, a firma di Tecnico Competente, una valutazione previsionale del clima acustico.
- 6. Copia della documentazione, nel suo complesso, deve essere custodita presso il cantiere, ed esibita, dietro richiesta, agli organi ispettivi.
- 7. Ai fini del rilascio, da parte del sindaco, della prevista autorizzazione in deroga, secondo l'articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, vale quanto espresso, in proposito, nei commi 1 e 4 del precedente articolo.

Sezione II Istruttorie, limiti di orario, controlli

Articolo 30-Istruttorie

La documentazione di che trattasi deve essere inviata allo Sportello Unico per l'Edilizia, che acquisisce il parere del Servizio Ecologia, per quanto attiene le specifiche inerenti la tutela dall'inquinamento acustico.

Vale, nel merito delle procedure amministrative di pertinenza, quanto stabilito, al riguardo, in seno al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.

I relativi termini si intendono sospesi, qualora risulti necessaria una integrazione della documentazione agli atti. Il residuo del periodo in parola decorrerà dalla data di acquisizione dei richiamati incartamenti.

In caso di concorso di pareri positivi, il conseguente assenso del Comune, espresso per il tramite dei competenti uffici, secondo gli indirizzi del sopra richiamato DPR, deve intendersi, rispetto alla materia del presente capo, per autorizzazione in deroga, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.

Articolo 31-Limiti di orario

- 1. L'attività rumorosa può avere inizio a partire dalle ore 7,00 e deve terminare entro le ore 20,00 di qualsiasi giorno feriale. E' fatto, comunque, obbligo di sospendere, dalle ore 13,00 alle ore 15,00, i lavori di cantiere riferibili all'impiego di macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
- 2. In eccezione al dettato del precedente comma, sono fatti salvi i casi in cui l'attività di specie consista in interventi indifferibili per provate ragioni tecniche e per le collegate esigenze. Le contingenze di tale natura devono essere preventivamente segnalate, con nota circostanziata, al Servizio Ecologia del Comune. Ove non vi siano pronunciamenti nel merito, da parte dell'ufficio in parola, l'istanza si intende accolta.

Articolo 32- Organi ispettivi

I Tecnici Competenti del Servizio Ecologia, gli organi delle Aziende Sanitarie Locali, nonché gli agenti del Comando di Polizia Municipale, sono incaricati dei controlli, in ordine a quanto disposto nel presente capo, secondo le rispettive competenze, ai sensi delle vigenti leggi.

Capo IV - Sorgenti mobili

Articolo 33- Campo di applicazione

Il presente capo disciplina l'impiego delle sorgenti mobili nei servizi pubblici essenziali, individuati ai sensi della legge 12 giugno 1990 n. 146, ovvero per usi privati, fatte salve tutte quelle richiamate in precedenza nello stesso titolo.

Articolo 34- Adempimenti relativi all'impiego delle sorgenti mobili

Le macchine rumorose destinate a funzionare all'aperto devono essere omologate secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

Articolo 35- Limiti di orario per le sorgenti mobili

Per gli impieghi privati delle sorgenti mobili, l'attività rumorosa può avere inizio a partire dalle ore 8,00 e deve terminare entro le ore 20,00. E' fatto, comunque, obbligo di sospendere i lavori del caso dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

Articolo 36-Controlli

I Tecnici Competenti del Servizio Ecologia, nonché gli agenti del Comando di Polizia Municipale, sono incaricati dei controlli, in ordine a quanto disposto nel presente capo, secondo le rispettive competenze, ai sensi delle vigenti leggi.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO PER LE SORGENTI FISSE

Capo I – Impianto della documentazione di impatto acustico

Articolo 37 – Campo di applicazione

Il presente capo detta norme in applicazione del disposto dell'art. 8, comma 1, e comma 2, lettere (a, (b, ed (f. della legge 26 ottobre 1995 n. 447, uniforma gli adempimenti in materia di impatto acustico, e li estende all'intero corpo delle sorgenti fisse, così come identificate dalla pertinente definizione enunciata nell'articolo 2, lettera y, di questo testo.

Articolo 38 – Documentazione di impatto acustico

- 1. Nell'ambito delle procedure definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, i soggetti titolari dei progetti o delle opere di cui al dettato del precedente articolo, predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla loro realizzazione, alla loro modifica, ovvero al loro potenziamento.
- 2. In attesa della formulazione, da parte della Regione, dei previsti criteri, di cui all'art. 4 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, la documentazione relativa alle opere di cui all'art. 8, comma 1, e comma 2, lettere (a, (b, ed (f del medesimo testo, deve contenere la dettagliata descrizione delle contromisure poste in atto per garantire l'abbattimento dell'inquinamento acustico, ai sensi degli indirizzi di cui ai pertinenti decreti attuativi.
- 3. Per le rimanenti tipologie di insediamento annoverate tra le sorgenti fisse, ai sensi della relativa definizione, oltre alle prescrizioni di cui al comma 1, vale, quale criterio procedurale, il principio che venga rispettato il divieto del contatto diretto di aree, espresso dall'art. 4, comma 1, lettera a) della legge 26 ottobre 1995 n. 447. Tale criterio deve intendersi riferito, nei casi di specie, ad insediamenti limitrofi, oltre che, comunque, a classi di destinazione d'uso distinte.
 - Qualora, per situazioni pregresse, non sia possibile rispettare tale vincolo, dovranno essere previsti interventi per la riduzione ed il contenimento delle emissioni sonore inquinanti.
- 4. I riscontri di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, completi degli opportuni allegati di progetto, devono essere accompagnati dall'indicazione delle attinenti fonti normative in seno alla letteratura tecnica di specie.

Capo II - Attività produttive, sportive, ricreative e commerciali polifunzionali

Articolo 39 - Campo di applicazione

Il presente capo detta norme in applicazione del disposto dell'art. 8, comma 2 lettera (e, comma 4 e comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, in attesa della formulazione, da parte della Regione, dei previsti criteri, di cui all'art. 4 del medesimo testo di legge.

Sezione I Adempimenti

Articolo 40 – Documentazione per la previsione di impatto acustico

Nell'ambito delle procedure di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 le pertinenti istanze relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad accogliere le attività di cui al presente capo devono contenere una documentazione per la previsione di impatto acustico, inerente la natura ed il carattere dell'attività, con espresso riferimento alla tipologia delle sorgenti in uso ed ai requisiti delle stesse, secondo legge. Assicurare la predisposizione dell'incartamento di merito deve intendersi quale onere dei competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere.

Articolo 41 – Licenza d'esercizio

- 1. Le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività che si servono di sorgenti fisse, fuori dai casi espressamente disciplinati dai successivi capi del presente titolo, devono contenere una documentazione per la previsione dell'impatto acustico, nei termini e nelle linee d'indirizzo di cui all'articolo 41.
- 2. La documentazione relativa alle attività in argomento, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli previsti secondo il combinato disposto della legge 26 ottobre 1995 n. 447, art. 3, comma 1, lettera (a, e dei pertinenti decreti attuativi, deve contenere la dettagliata descrizione delle relative contromisure, intese a ridurre o eliminare gli effetti delle specifiche sorgenti sonore. In attesa della formulazione, da parte della Regione, dei criteri, di cui all'art. 4 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, l'incartamento dovrà risultare completo degli allegati tecnici di progetto necessari a comprovare la natura e l'efficacia degli interventi stessi.

Articolo 42 – Utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora

Le attività oggetto del presente capo che prevedano l'impiego di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, i cui conduttori abbiano ottenuto licenza d'esercizio, sono soggette al dettato del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 1999 n. 215.

Articolo 43 – Impianti a ciclo produttivo continuo

Gli impianti a ciclo produttivo continuo, il cui impiego sia eventualmente previsto in attività delle quali alla disciplina del presente capo, sono soggetti al disposto del Decreto del Ministero dell'Ambiente 11 dicembre 1996 in merito al rispetto del criterio differenziale secondo le prescrizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

Sezione II Limiti d'orario, istruttorie e controlli

Articolo 44 – Limiti d'orario

L'attività rumorosa degli esercizi oggetto del presente capo, se non diversamente previsto ai sensi di legge, ovvero per gli effetti di provvedimenti dedicati, può avere inizio a partire dalle ore 8,00 e deve terminare entro le ore 20,00 di qualsiasi giorno feriale.

Nel corso della predetta fascia oraria, con l'esclusione delle richiamate eccezioni, é fatto, comunque, obbligo di sospendere l'attività medesima dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

Articolo 45 – Istruttorie

- 1. Ai fini del rilascio del previsto nullaosta, la documentazione di pertinenza, secondo il dettato degli articoli 39, 41 e 42 è soggetta a valutazione da parte del Servizio Ecologia del Comune, afferente al Settore Sviluppo Socioeconomico, in merito alle specifiche inerenti l'inquinamento acustico.
- 2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il termine massimo per la conclusione dei singoli procedimenti di competenza del Servizio Ecologia è fissato in novanta giorni, a decorrere dalla data di ricevimento delle collegate istanze.

Tale termine si intende sospeso, qualora risulti necessaria una integrazione della documentazione agli atti. Il residuo del periodo in parola decorrerà dalla data di acquisizione degli incartamenti di merito.

Articolo 46 – Organi ispettivi

I Tecnici Competenti del Servizio Ecologia, nonché gli agenti del Comando di Polizia Municipale, sono incaricati dei controlli, in ordine a quanto disposto nel presente capo, secondo le rispettive competenze, ai sensi delle vigenti leggi.

Articolo 47 - Controlli

- 1. Nell'ambito delle funzioni ispettive di verifica e controllo di cui al precedente articolo, ai sensi del disposto dell'articolo 14, comma 2 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, le procedure di controllo fonometrico, relativamente alla stima dei livelli di emissione, devono intendersi assolte correttamente se eseguite con le modalità di cui all'Allegato A, lettere b) e c), del DPCM 16 aprile 1999 n. 215, ove deve intendersi "suolo" in luogo di "pavimento". Quanto sopra, espressamente, in relazione al concetto di prossimità di cui alla pertinente definizione enunciata, nel presente testo, all'articolo 2, lettera u.
- 2. Per la stima dei livelli di immissione fa fede il disposto di cui agli allegati del DMA 16 marzo 1998.

Capo III – Particolari disposizioni per gli impianti tecnologici

Articolo 48 - Campo di applicazione

E' disciplina del presente capo la materia dell'inquinamento acustico riconducibile ai servizi a funzionamento continuo, per quanto concerne il loro impatto in ambiente esterno.

Articolo 49 – Servizi a funzionamento continuo

- 1. Fatte salve le precedenti prescrizioni in materia di garanzia del rispetto dei requisiti acustici passivi, per gli scopi del presente testo, l'installazione di servizi a funzionamento continuo è sottomessa, comunque, all'obbligo di presentazione di domanda, corredata di valutazione previsionale di impatto acustico, qualora parti di detti impianti debbano essere collocate all'esterno degli edifici.
- 2. L'istanza, quale onere dei competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere, deve essere presentata al Servizio Ecologia, ai fini dell'acquisizione del relativo nullaosta, per quanto riguarda i riferimenti di cui al successivo comma.
- 3. Le parti di detti impianti destinate a trovarsi all'esterno degli edifici devono essere collocate, ovvero strutturate opportunamente, in rispetto del dettato del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, articolo 4.
- 4. In relazione a quanto espresso nel comma 3 del presente articolo, la messa a norma dei servizi a funzionamento continuo di proprietà del Comune è assicurata, secondo pertinenza, dal Servizio Ecologia-Energia per il tramite del proprio personale tecnico abilitato. Gli indirizzi dei Tecnici Competenti in parola sono vincolanti per quanto concerne la materia di specie.
- 5. Le installazioni preesistenti alla data di emanazione di questo regolamento sono soggette al disposto del presente articolo, qualora, a seguito di segnalazione scritta all'indirizzo del competente ufficio tecnico per l'ambiente, sia riscontrato, dal personale di controllo, un regime di funzionamento che, ai sensi di legge, determini inquinamento acustico.

Articolo 50- Controlli

Le procedure dei rilievi fonometrici, effettuati a qualsiasi titolo, relativamente alla stima dei livelli di immissione, devono intendersi assolte correttamente se eseguite con le modalità di cui all'Allegato B del DPCM 16 marzo 1998, con particolare riferimento agli indirizzi di cui al punto 6 del dettato in parola. Gli organi di controllo a ciò preposti, nell'ambito dell'attività ispettiva, sono i Tecnici Competenti del Servizio Ecologia.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51- Disposizioni amministrative; autocertificazione

Al fine di recepire ed estendere i meriti d'indirizzo del disposto dell' art. 8, comma 5 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, la documentazione prevista ai sensi del titolo II, capi I e III e del titolo III del presente regolamento, può essere redatta con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

Articolo 52- Quiete pubblica

Il rumore determinato da variabili antropiche è inquadrato nei termini di cui alle disposizioni del Codice Civile in materia di quiete pubblica. L'attività di controllo è esercitata dagli organi della Polizia Municipale.

Articolo 53 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico

Per le modalità di esecuzione delle misure valgono le prescrizioni di cui alle normative tecniche nazionali.

Articolo 54 – Ordinanze

- 1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 54 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e della legge 26 ottobre 1995 n. 447, art. 9, l'emanazione di ordinanze è onere del Sindaco.
- 2. La predisposizione dell'atto di specie, in materia di rumore, viene effettuata per il tramite del Servizio Ecologia del Comune, nella veste di Ufficio Tecnico competente in materia di ambiente, previa acquisizione dei riscontri tecnico-sanitari forniti, secondo le rispettive attribuzioni, dall'ARTA e dalla ASL.
- 3. Il parere di congruità relativo alle conseguenti risultanze documentali è onere del nominato Servizio Ecologia. A fronte di riscontro positivo, il procedimento amministrativo si intende concluso.

Articolo 55- Controlli

Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 14 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, in attesa di apposita normativa regionale che definisca e circoscriva ambiti e competenze degli organi di controllo tecnico, sul territorio del Comune, le attività di controllo medesime, qualora richiesto da evidenti ragioni di necessità ed urgenza, possono essere esperite da personale dell'ARTA Abruzzo.

Articolo 56 – Sanzioni

- 1. Il presente dettato è previsto ai sensi del disposto dell'articolo 10, comma 3 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 oltre che secondo i termini di cui agli articoli 650 e 666 del Codice Penale, e ne recepisce indirizzi e contenuti.
- 2. La violazione di quanto prescritto nel presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1.

Accertato l'illecito, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, gli organi ispettivi che operano in concorso, secondo il dettato del presente testo, provvedono a redigere i pertinenti atti di merito, e ne trasmettono copia al Servizio Ecologia ed all'Autorità Giudiziaria, per consentire l'attuazione degli adempimenti consequenziali.

Articolo 57 - Disposizioni finali

Alla data di emissione del presente Regolamento, si intendono revocate le precedenti disposizioni concernenti la materia di tale provvedimento.